



Non si osi mettere in dubbio l'imparzialità del giudice

Gian Domenico Caiazza

L'esperienza professionale e la realtà giurisprudenziale ci dicono che i giudici italiani, in linea di massima, non amano vedere messa in discussione la propria imparzialità. Vivono spesso le istanze di ricusazione, legittima suspicione, e finanche di incompetenza territoriale o funzionale, come una specie di offesa personale. Se la condizione di incompatibilità con il giudizio è sollevata dal Giudice medesimo, con conseguente sua astensione, ovviamente nulla quæstio; ma se il problema lo pone il difensore, la cosa non è per niente gradita, è sospetta, perché agli occhi del giudice nasconde ad un tempo una gratuita e velenosa insidia in danno del principio del giudice naturale, ed una sottintesa, oltraggiosa sfiducia verso la virtù fondamentale della sua imparzialità.

Va da sé che le cose non stanno così, naturalmente; sono le regole processuali che presidiano con grande severità l'imparzialità e la terzietà del giudice, regole per la verità in buona parte validate da una giurisprudenza di legittimità altrettanto rigorosa (con la clamorosa eccezione della legittima suspicione); ma il Giudice di merito tende di regola a resistere, per il puntiglio personale di cui sopra certamente, ma a maggior ragione se il processo è particolarmente rilevante, per le questioni trattate e per il suo rilievo mediatico.

La questione è interessante, e merita di essere approfondita, cosa che facciamo in questo numero di PQM, sollecitati dal recente, clamoroso esito del processo ILVA di Taranto, che la Corte di Assise di Appello non ha infine potuto evitare di dichiarare nullo sin dalla celebrazione della sua udienza preliminare, dopo quasi 11 anni. Si è gridato allo scandalo, e sono d'accordo, purché si chiarisca bene quale sia lo scandalo, cosa che la sentenza (leggetene la sintesi in quarta pagina) aiuta a comprendere perfettamente.

Lo scandalo sta appunto nel fatto che la eccezione difensiva era stata sollevata immediatamente, 11 anni fa. Questo processo non si può celebrare a Taranto, si disse, per molte ragioni in verità, fra le quali una è davvero assolutamente insuperabile: la costituzione di parte civile nel processo di tre giudici che, all'epoca dei fatti oggetto delle imputazioni, esercitavano le proprie funzioni a Taranto. La norma è esplicita, la giurisprudenza della Corte di Cassazione - ed è quasi un unicum - non conosce nemmeno una sola eccezione a quella regola. Prima due giudici della udienza preliminare (perché fu celebrata due volte), poi la Corte di Assise liquidarono con sdegno l'eccezione, invocando principi che ripetutamente la Suprema Corte aveva, nei decenni, giudicato irrilevanti (due di quei giudici sono intanto andati in pensione, il terzo ha poi revocato la costituzione in giudizio, questi erano gli argomenti). Spiace citarmi ma, all'esito di questa decisione della Corte di Assise, in una intervista ad un giornale locale che ancora conservo dissi (2017): sappiate che stiamo celebrando un processo illegittimo, in appello o in Cassazione sarà certamente annullato. Non era, badate, l'unica questione che le difese avevano posto. Prima fu sollevata la legittima suspicione, ma la stessa Cassazione disse: non possiamo affermare il principio che i processi ambientali non possano celebrarsi nel luogo del disastro (invece sarebbe un'ottima idea, ndr), solo perché tutti i magistrati che vivono in quella città sono potenzialmente danneggiati. Fu ritenuta inammissibile, per pretestuose questioni procedurali che vi risparmio, la ricusazione della Presidente della Corte, che (tra le altre cose) abitava con la sua famiglia in uno dei tre quartieri nei quali, secondo l'imputazione, si era verificato il disastro ambientale. E infine questa eccezione ex art. 11 c.p.p., insuperabile. Non è mai un buon segno - di terzietà ed imparzialità, intendo - quando un giudice vuole, a tutti i costi, trattenerne a sé un giudizio che, all'evidenza, non può e non deve trattenerne: o mi sbaglio?



La difficile difesa della imparzialità del Giudice

La conversazione

AMODIO: IMPARzialità, VALORE IRRINUNCIABILE

Erierto Rosso

Lorenzo Zillettì

«Quella prevista dall'art. 11 c.p.p. è una normativa di grande rigore, che risponde ad un principio architrave di tutta la giustizia, secondo cui il giudice deve essere in una posizione neutrale e distaccata rispetto a tutte le parti».

È tranchant il pensiero di Ennio Amodio, avvocato e professore emerito di procedura penale, uno dei padri del Codice del 1988, quando lo si interpellava sulla vicenda Ilva.

«L'art. 11 riprende un'analoga disposizione del codice previgente: è da escludere che possa giudicare un magistrato che, anche solo potenzialmente, possa apparire condizionato e dunque non garante della massima imparzialità. Sicché laddove esistono precorsi legami o attuali appartenenze allo stesso circondario del giudicante, scatta la presunzione di lesione del principio di imparzialità, col rinvio del processo ad un'altra sede».

Segue a pag. 2

Garantismo d'antan

RIMESIONE DEL PROCESSO TRENT'ANNI DI SOLITUDINE

Oliviero Mazza

La rimessione del processo, istituto che consente di celebrare il giudizio in una sede diversa da quella naturale quando quest'ultima sia inquinata da fattori in grado di turbarne lo svolgimento, è un istituto abrogato per desuetudine. Sono passati ormai trent'anni dall'ultimo caso (che si ricordi) in cui la Cassazione ha deciso il trasferimento di un processo per gravi situazioni locali. Si trattava di un'indagine per reati di corruzione che vedeva coinvolto, nella quasi totalità, il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano, i cui membri avevano operato, in qualità di organi di P.G., in diretta delega della locale Procura della Repubblica, rivestendo a un tempo la duplice posizione di organi investigatori nonché di imputati nell'ambito della stessa inchiesta. Una storica decisione, che rappresenta a tutti gli effetti un unicum nel panorama giurisprudenziale.

Segue a pag. 3

Voltaire e Robespierre

IL VERO PROCESSO IMPLICA L'ESTRANEITÀ DEL GIUDICE

Daniele Negri

Delusione, indignazione, collera, sono i sentimenti che montano ogni qual volta viene trasferito altrove un processo di grande rilevanza sociale o risonanza mediatica, specie se gli imputati ricoprono posizioni politiche o il reato perseguito tutela beni comuni. L'incompetenza per territorio, la rimessione del processo, la dislocazione del medesimo presso una sede giudiziaria distante, onde evitare l'intreccio di relazioni tra magistrati, vengono vissuti dai più come sinonimo di giustizia negata. Così, gli avversari dell'imputato, le persone offese e il variegato corteo di enti, comitati, associazioni rappresentative di interessi diffusi non accettano lo spostamento territoriale; tantomeno si rassegnano al fatto che, nel diverso ufficio giudiziario, il processo debba ricominciare daccapo: catastrofe inaudita, frutto di regole assurde o manovre ad arte da astuti difensori.

Segue a pag. 3

IL COLLOQUIO

L'imparzialità: un valore irrinunciabile

Conversazione con Ennio Amodio

Eriberto Rosso*

Lorenzo Zillettì*

SEGUE DALLA PRIMA

Una delle critiche che viene mossa all'art. 11 è che il meccanismo lì previsto determinerebbe la sottrazione al cosiddetto giudice naturale preconstituito per legge. La giurisprudenza in argomento (così come quella sulla rimessione) è particolarmente "rigorosa" sul concetto di giudice naturale, mentre appare incline a ridimensionare quel concetto quando si pongono questioni di semplice incompetenza territoriale.

Facciamo chiarezza: la preconstituzione del giudice dà robustezza al principio della competenza territoriale, ma la naturalità ne costituisce un limite, una deroga che ha la stessa dignità, perché se quello preconstituito è un giudice in qualche misura inidoneo a garantire l'imparzialità, per ragioni che derivano da situazioni locali o altre interferenze, ecco che la preconstituzione cede il passo al principio della naturalità. Il congegno di-

segnato con l'art. 11 fa in modo di trovare un'altra sede: quella originaria, infatti, pur essendo preconstituita, è inidonea a causa di una condizione dei giudici non coincidente con l'imparzialità voluta dalla Costituzione.

Abbiamo detto che anche il Codice previgente si preoccupava di apprestare tutela all'imparzialità. Non ti sembra che l'art. 11 del Codice del 1988, collegato alla riscrittura dell'art. 111 della Costituzione, ci segni una garanzia rafforzata?

Voi sottolineate una sfumatura di maggior rigore nella disposizione del 1988. Certa-

mente, rispetto al Codice previgente c'è un passo avanti, anche perché si è voluto incarnare il principio dell'art. 25 Cost. e quindi dare piena valenza costituzionale all'art. 11 c.p.p.. Nel momento in cui il giudice preconstituito per varie ragioni (ambientali, di posizione, per vicinanza alle parti, ecc.) non garantisce la sua neutralità scatta una procedura che tende a sopprimere il rigore della preconstituzione.

Tema che si lega immediatamente a questo, è la remissione per ragioni di ordine pubblico o legittimo sospetto. L'istituto, vigente il Codice del 1930, si era prestato a discutibili decisioni che avevano determinato il trasferimento di processi dalla loro sede naturale ad altre sospettate di essere più condiscendenti con gli imputati... Ecco, mutato il quadro storico politico, nonostante il Codice Vassalli preveda ancora il trasferimento dei procedimenti per ragioni di ordine pubblico e legittimo sospetto, la giurisprudenza di cassazione ha fatto tabula rasa determinando una sorta di abrogazione implicita dell'istituto.

Condivido l'analisi. Potremmo dire che dagli abusi di prima si è passati ad una visuale estremamente restrittiva, che ha svuotato di contenuto la norma. Penso ad esempio alle decisioni sulle istanze determinate dalle campagne di stampa. Una campagna stampa molto negativa nei confronti di un imputato può dar luogo a un condizionamento dei giudici, non negato in linea astratta dalla Cassazione. Sappiamo, però, quella che è stata la poco persuasiva risposta della Corte: le campagne mediatiche hanno dimensioni nazionali, così che l'inquinamento lamentato potrebbe essersi verificato anche in altre sedi.

Quanto dici evoca il caso di Avetrana. Invocato lo spostamento di sede del processo, la Cassazione lo negò alzando bandiera bianca e arrendendosi di fronte alla notorietà nazionale della vicenda. Il processo misto penale mediatico si inghiottì i principi.

Non posso che concordare, essendomi occupato tempo fa del tema nel mio volume sull'estetica della giustizia penale. È una questione di costume: mentre in altri sistemi



Il Macaron

Ricusazione: crimen laesae maiestatis

L. Z.

c'è una maggiore attitudine a contenere l'invasione giornalistica nel campo giudiziario, che se ne dica in Italia la stampa gode di ben maggiore libertà ed è spesso stata utilizzata come cassa di risonanza delle iniziative delle Procure.

Parlare di imparzialità implica la necessità di trattare anche il tema della ricusazione. È così scandalosa la previsione di questo istituto?

Nient'affatto. La ricusazione è prevista in quasi tutti i sistemi e fa riferimento al fatto che ci può essere una degenerazione comportamentale nella posizione del magistrato. La definirei una violazione dell'imparzialità operativa. Per esempio, quando il giudice interviene con le sue domande, interrompendo quelle delle parti e mostrando un atteggiamento fortemente colpevolista.

Nelle nostre aule si è fatto un uso abbastanza parsimonioso della ricusazione; si è trattato comunque di questioni delicate, che meritavano un vaglio da parte del giudice superiore. Penso che non vi sia stato un abuso dell'istituto. La ricusazione è atto che, come forma estrema di difesa, appartiene alla naturalità del sistema processuale: laddove il magistrato non provveda direttamente astenendosi, ci deve essere la possibilità di ricusarlo. Ricordate la vicenda del bastone e la carota?

Una vicenda davvero incredibile, al punto che la ricordiamo proprio in questo numero. Purtroppo, il rimedio esiste soltanto sulla carta, visti i cavalli di Frisia che la giurisprudenza ha costruito per l'accesso al giudizio, rendendo la decisione sul "merito" una chimera.

*Avvocati penalisti



Ennio Amodio

Il vizio della memoria

L. Z.

Luogo: Tribunale di Milano; data: 18 settembre 1996; imputati: Paolo e Silvio B. Se l'udienza è ormai chiusa, non lo sono anche i microfoni dell'aula. Involontariamente, resta così immortalato - dal sistema audiovideo - lo scambio di battute tra il pubblico ministero dr. Colombo e il presidente del collegio, riguardo all'avvenuto accoglimento di un'istanza difensiva di anticipazione [ndr: avete letto bene] della successiva udienza. «È la tecnica del bastone e della carota», spiega il giudice al collega d'accusa, riferendosi al metodo da usare con gli imputati.

La difesa - i soliti maliziosi - vi coglie una «volontà colpevolista» ed investe la Corte d'appello di un'istanza di ricusazione. Quella frase avrebbe contenuto «l'espressa manifestazione del proposito di... condannare aprioristicamente simulando equilibrio e imparzialità»; nonché la confessione del presidente «di essere ormai vincolato all'imperativo che gli impone di mascherare, con l'apparente benevolenza (la carota), il bastone da usare nei confronti degli inquisiti». Per i magistrati d'appello, «le infelici ed inopportune frasi» del presidente non costi-



tuiscono però «indizi gravi e precisi della volontà» del giudice «di giungere comunque ad un verdetto di colpevolezza».

La ricusazione è respinta, pur contenendo la decisione censure molto severe all'operato del tribunale: «Mai il presidente avrebbe dovuto compiere quell'esternazione al rap-

presentante del Pm, pur essendo un "collega" ed appartenendo ad un ufficio giudiziario particolarmente forte e agguerrito, tale da incutere anche, all'occorrenza, una certa dose di "timore reverenziale"». Si è trattato di «una grave caduta di stile... con indubbia perdita di prestigio». Lasciato formalmente

in sella, il presidente riceve comunque un suggerimento: «Perso il prestigio... avrebbe fatto bene, per ridare la dovuta serenità alla vicenda processuale, ad astenersi, consapevole del fatto che comunque il germe del dubbio era stato ormai da lui stesso diffuso». Anche agli imputati ricusanti (e dunque, ai loro difensori) non si risparmia una risciaccata: «Male hanno fatto a non evidenziare [le] asserite patologie processuali nelle sedi opportune», leggi CSM (che, in realtà, pur investito della questione, ne escluse la rilevanza disciplinare con sentenza 17 dicembre 1988, per difetto della «coscienza e volontà di porre in essere una condotta idonea a ledere il prestigio e la credibilità dell'istituzione giudiziaria»). Con mezza vittoria in tasca, la difesa ricorre in cassazione, ma nel frattempo il presidente decide di astenersi: fine della contesa.

Somiglia a un apologo, questa vicenda processuale in cui vengono alla ribalta parecchi temi di lungo periodo della nostra macchina punitiva: imparzialità traballanti o inesistenti; rimedi difensivi inesorabilmente spuntati da una giurisprudenza sempre troppo domestica; ferite alla presunzione d'innocenza; peso delle Procure sui giudicanti e mancata separazione delle carriere; cultura della giurisdizione (dei giudici). Ancora oggi, qualche carota; troppi bastoni.

L'EPOCA DELLA GIUSTIZIA SOCIAL-MEDIATICA

I trent'anni di solitudine della rimessione del processo

Oliviero Mazza*

SEGUE DALLA PRIMA

Poi la Cassazione si è costantemente attestata su interpretazioni estremamente restrittive delle disposizioni che regolano i presupposti per la translato iudicii, con la conseguenza che, da un lato, per "grave situazione locale" si è inteso solo un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i "motivi di legittimo sospetto" possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa.

A nulla è servita anche la riforma del 2002 voluta da Silvio Berlusconi per reintrodurre il presupposto del legittimo sospetto, degradato a conseguenza di mere questioni di ordine pubblico. Negli anni successivi, la Cassazione ha escluso che costituisse motivo di legittimo sospetto l'accanimento del pubblico ministero nella persecuzione penale, i rapporti fra magistrati asseritamente



incompatibili per le loro pregresse funzioni o per le relazioni familiari o amicali con amministratori del Comune in cui si erano svolti i fatti, la circostanza che la persona offesa fosse collaboratrice del pm, un comunicato dell'A.N.M. locale che stigmatizzava il comportamento processuale dell'imputato, il fatto che gli stessi magistrati fossero a loro volta imputati in vicende connesse. Insomma, nessuna anomalia, pur vistosa, è risultata tale da far sorgere il legittimo sospetto sull'imparzialità del giudice.

Non è andata meglio all'altro presupposto

rappresentato dalle gravi situazioni locali perturbatrici, scartate anche in presenza di campagne di stampa continue, aspre e astiose o addirittura di manifestazioni di piazza. Secondo la Corte, il giudice è un soggetto imperturbabile per antonomasia, in grado di reggere la valenza eccezionale della pressione mediatica sul processo. Questa figura idealizzata è ritenuta impermeabile anche rispetto alle intemperanze tenute dal pubblico nel corso del dibattito, senza distinzioni fra magistrati esperti o di prima nomina, posto che tutti si presumono per-

fettamente idonei a mantenere ferma l'imparzialità di giudizio.

Nella preconcepita chiusura verso lo sfortunato istituto di garanzia, la Cassazione si è spinta fino al paradosso di affermare che un pregiudizio diffuso a livello dell'intera magistratura sarebbe, proprio per la sua dimensione nazionale, inidoneo a determinare quella situazione locale eliminabile solo con la rimessione. Si trattava del caso di un comunicato adottato dalla Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati, relativo a una ben specifica vicenda giudiziaria. La Suprema Corte ha riconosciuto che le affermazioni dell'organismo in questione rappresentavano tutti i magistrati iscritti, ma proprio perché estese all'intero territorio nazionale, avrebbero reso inutile spostare il processo da una sede all'altra.

Lo stesso paralogismo è stato usato per tutti i processi mediatici che, secondo la Corte suprema, sarebbero stati seguiti dalla cronaca nazionale in ogni eventuale spostamento che, quindi, sarebbe risultato del tutto inutile. Nell'epoca della giustizia social-mediatica non c'è più spazio per una fisicità territoriale del processo. Forse bisogna rassegnarsi a celebrare la definitiva scomparsa di questo istituto dal sapore di un garantismo d'antan.

*Professore ordinario di procedura penale

Voltaire e Robespierre

Il vero processo implica l'estraneità del giudice agli interessi in causa

Daniele Negri*

SEGUE DALLA PRIMA

Ne nascono propositi di ribellione, chiamate alla mobilitazione di massa per continuare la battaglia fuori dell'aula di tribunale, facendo esplodere nelle piazze il rancore che sobbolle durante le udienze. Sappiamo, del resto, che le vittime in carne ed ossa non si lasciano ridurre entro gli schemi formali del rito penale: tendono a debordare con l'enorme carico di umana sofferenza del quale sono portatrici, mentre aggregazioni di cittadini infuriati si accalcano a ridosso dei tribunali in nome della lotta implacabile al fenomeno criminale di turno (mafia, corruzione, disastri ambientali). Poco importa che costoro avvertano o meno di denunciare, in questo modo, la militanza a favore della propria causa in cui sono convinti di immischiare i magistrati che amministrano giustizia nel luogo di commissione del reato.

Episodi del genere, piantati nella cronaca più recente, ridanno drammaticamente vita ad un dilemma che pensavamo risolto dallo Stato costituzionale di diritto, del quale tutti dovremmo condividere i postulati: quale istanza prevalga tra il criterio naturale di competenza per territorio, da un lato, e l'imparzialità del giudice, dall'altro. Le schiere di indignati reclamano il rispetto senza eccezioni del canone risalente, secondo cui la giustizia va riaffermata proprio là dove si è consumata la rottura della pace sociale, davanti alla comunità colpita e turbata dal delitto. Esigenza alla quale la legge dà indubbio rilievo. Non però fino al punto di trascurare l'esistenza, in quel territorio, di condizioni tali da influire sul corretto svolgimento del processo e mettere a repentaglio la posizione di distacco dagli interessi in gioco che deve connotare il giudice incaricato della decisione. L'imparzialità del giudice (art. 111 comma 2 della Costituzione) si colloca per l'appunto al vertice della scala di valori coinvolti, poiché, se manca, «tutte le altre regole e garanzie processuali perderebbe-



ro di significato» (sono le parole della Corte costituzionale, sentenza n. 306 del 1997).

Nessuno si contenta più di prendere parte al processo, se danneggiato dal reato, o di controllarne l'andamento da spettatore in base al principio di pubblicità. Ogni deroga alla competenza territoriale equivale, nell'opinione corrente, a strappare dalle mani il processo sul quale la collettività aveva gettato un'ipoteca morale. Ci si rifiuta di capire o forse si comprende sin troppo bene che, in assenza di imparzialità del giudice, quanto si compie nelle aule dei tribunali non ha più nulla da spartire con l'insieme di attività che chiamiamo processo. L'idea ereditata da una lunga tradizione è esattamente questa: spiace che sia caduta oggi in crisi profonda, tanto che non sapremmo dire se

l'imparzialità del giudice sia ancora considerata dai cittadini fonte indispensabile di fiducia istituzionale in una società democratica.

Eravamo infatti abituati a pensare che il processo penale viva - letteralmente - della separazione verso l'esterno; sussista cioè come categoria dell'esperienza sociale solo a patto di tenere fuori le ansie, i desideri di rivalsa, i condizionamenti, le pressioni in grado di influire sui suoi protagonisti, alterandone o inquinandone i comportamenti: il giudice, specialmente, deve rimanere estraneo alla contesa, libero da passioni e interessi di sorta. Come ha chiarito la Corte europea dei diritti dell'uomo, le regole deputate al mutamento del giudice, compresa l'estrema del cambio di sede al processo,

esprimono l'intento di eliminare ogni ragionevole dubbio sull'imparzialità del giudice. Si badi: questi congegni dovrebbero operare non solo quando sia dimostrata l'assenza di neutralità, il difetto di equidistanza dalle parti, ma pure se l'immagine del magistrato viene offuscata dall'apparenza di partigianeria.

Prima ancora, alcuni strumenti mirano a prevenire il rischio del pregiudizio, il pericolo di volontà già orientate in partenza, d'un convincimento che non abbia origine nell'accertamento processuale delle responsabilità. È il caso del trasferimento del processo presso un distretto di Corte d'appello diverso dall'ambito territoriale individuato sulla scorta dei criteri ordinari, quando siano coinvolti a vario titolo magistrati che qui attualmente operano o esercitavano le proprie funzioni al momento del fatto. La consuetudine e lo scambio professionale, la colleganza, la familiarità, la convivialità, la condivisione di vedute, di spazi, le relazioni d'amicizia o solidarietà, sono tutte situazioni naturali, fisiologiche, cui la legge - senza nominarle ma presumendole esistenti - dà rilevanza come altrettanti ostacoli alla piena imparzialità del giudice.

Nel riflettere su sé stessi, talvolta i magistrati indulgono a riconoscersi la massima, inscalfibile attitudine personale al distacco emotivo; la capacità di restare impassibili, immuni alle sollecitazioni esterne quasi che l'abitudine a giudicare i propri simili li abbia corazzati, dotandoli d'un grado di resistenza alla tentazione di partigianeria che rende inutili gli istituti funzionali all'avvicendamento del giudice o alla traslazione del processo in altro luogo, eventualità difatti relegate statisticamente ai margini della prassi applicativa. E invece simili presidi all'integrità del giudizio meritano un serio rilancio in quanto le crescenti tensioni sociali cui assistiamo, dentro e intorno al processo penale, smentiscono quotidianamente l'insistenza retorica che ne predica la fatale obsolescenza nel mondo contemporaneo.

*Professore ordinario di procedura penale

I PROCESSI CHE NON VI RACCONTANO

Il processo Ilva non poteva essere celebrato a Taranto

Talune parti civili hanno svolto funzioni di magistrato nel capoluogo: la Corte d'Assise di Appello annulla la sentenza di primo grado e trasferisce gli atti alla Procura di Potenza

Laura Finiti*

Scheda del processo

L'imputazione: associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti contro l'incolumità pubblica e contro la pubblica amministrazione

Le parti: 44 imputati persone fisiche, 3 società imputate, 3 responsabili civili e circa 1.000 parti civili

Le date:

2010 – esposto del Sindaco di Taranto

2012 – sequestro dell'intera area a caldo dello stabilimento e arresto dei Riva e di alcuni dirigenti

2016 – inizio del processo innanzi alla Corte di Assise di Taranto

2021 – sentenza di primo grado con condanna per le persone fisiche a pene fino a 22 anni di reclusione, risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, sanzioni pecuniarie per le società imputate e confisca degli impianti

Come è finita?

Nel settembre 2024 la Corte d'Assise di Appello annulla la sentenza di primo grado e trasferisce gli atti alla Procura di Potenza, competente funzionalmente e territorialmente, dal momento che talune parti civili hanno svolto funzioni di magistrato nel capoluogo.

Storia del Processo e della sentenza che lo ha annullato

Era il 2015 quando i difensori hanno iniziato a sollevare a gran voce questioni circa l'imparzialità dei Giudici della Corte di Assise di Taranto, a cui era demandato di decidere le sorti di uno dei processi più importanti e complessi della



storia giudiziaria italiana. L'oggetto del processo è l'accertamento dei gravi reati di associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale legati allo stabilimento dell'ILVA di Taranto, l'acciaiera che avrebbe provocato effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute degli abitanti della zona. I numeri riflettono la rilevanza della vicenda: 47 imputati e circa 1.000 persone che si assumono danneggiate dai reati. Tra queste, non sfuggono alle difese due parti civili che in passato hanno svolto la funzione di Giudice di Pace a Taranto, nonché un esperto della sezione agraria del Tribunale. E allora, il giudizio non può essere celebrato a Taranto ma deve trovare applicazione l'articolo 11 del codice di procedura penale, che disciplina la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.

Nello specifico, la norma dispone che i processi penali in cui un magistrato assume la qualità di indagato, imputato, persona offesa o danneggiata dal reato debbano essere trattati e decisi da un Giudice di un diverso distretto. E così, ad esempio: se il danneggiato dal reato è un magistrato del Tribunale di Napoli il processo si svolgerà a Roma; se l'indagato è un magistrato della Procura di Roma, sarà competente Perugia. E così via, secondo quanto stabilito dalla legge. Ebbene, tornando alla nostra vicenda, proprio in virtù di questa regola, i difensori hanno chiesto che il processo venisse spostato da Taranto a Potenza, ovvero al distretto determinato a tal fine dalla legge. I Giudici del capoluogo pugliese, infatti, potrebbero non assicurare il giudizio terzo ed imparziale che quella disposizione

mira a tutelare. La questione è stata però rigettata, sia dal Giudice per l'udienza preliminare, che dalla Corte di Assise di Taranto, che con quattro diverse ordinanze ha confermato la propria competenza e, all'esito del giudizio di primo grado, ha condannato gli imputati a pene fino a 22 anni di carcere. Questa decisione non troverà, tuttavia, l'approvazione dei giudici d'appello. Le difese, nel secondo grado di giudizio, hanno infatti sollevato nuovamente la questione, trovando finalmente l'accoglimento da parte della Corte d'Assise d'Appello di Taranto. I secondi giudici, il 13 settembre 2024, hanno così disposto l'annullamento delle condanne, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Potenza. La decisione – si legge nella sen-

tenza – risponde alla «ratio posta alla base del dettato normativo: garantire, nella massima misura possibile, l'apparenza di terzietà ed imparzialità dell'ufficio giudiziario chiamato a giudicare i fatti che coinvolgono un collega, che, per particolari rapporti lavorativi intrattenuti con lo stesso, potrebbe sfruttare una "rendita di posizione" all'interno dell'ufficio giudicante». Se per i primi giudici la fuoriuscita dall'ordinamento giudiziario del magistrato rendeva inapplicabile la regola dell'art. 11, per i giudici dell'appello «la fuoriuscita dall'ordine giudiziario al momento dell'assunzione formale della qualità di indagato, imputato, persona offesa o danneggiata dal reato è del tutto irrilevante perché il "vizio" che giustifica il criterio derogatore di cui all'art. 11 c.p.p. si è già manifestato».

Inoltre, l'interpretazione accolta «trova ulteriore conferma nell'indiscussa competenza dell'Ufficio giudiziario determinato ai sensi dell'art. 11 c.p.p. in relazione alle stragi del 1992 in cui persero la vita indimenticabili Colleghi e gli uomini delle scorte per mano di affiliati ad organizzazioni mafiose. In tali casi, nonostante l'avvenuta cessazione dell'appartenenza all'ordine giudiziario, coincidente con il decesso, il procedimento penale a danno di ignoti, successivamente instaurato, era stato appannaggio del capoluogo del distretto di Corte d'Appello individuato secondo il disposto di cui all'art. 11 c.p.p.».

E così, il procedimento, dopo oltre 14 anni dall'avvio delle indagini, deve ripartire da capo. Tale decisione, come si legge nella sentenza, si sarebbe dovuta assumere sin dalla fase dell'udienza preliminare, come sostenevano, da tempo, inascoltate, le difese degli imputati.

*Avvocato penalista

Allora esistono giudici a Taranto...

Nelle numerose pagine di motivazione sul punto, viene spiegato a chiare lettere perché si ribalta in modo secco l'egoistico verdetto e gli atti vengono trasmessi a Potenza

Luca Marafioti*

Processo di primo grado per i fatti dell'Ilva raso a zero. Può disorientare l'annullamento in appello delle condanne emesse dalla Corte d'Assise di Taranto. Eppure si tratta di pronuncia processualmente impeccabile.

Le difese avevano invocato l'art. 11 c.p.p.: il procedimento penale che vede coinvolto un magistrato come imputato, persona offesa o danneggiata dal reato non va celebrato dinanzi ad un giudice situato nel distretto di Corte d'Appello presso il quale il magistrato al momento del fatto di reato prestava o sia venuto successivamente a prestare le sue funzioni. Regola destinata ad attrarre anche i procedimenti eventualmente connessi. In primo grado, era stata respinta ogni questione con una discutibile lettura della norma. Sarebbe escluso lo spostamento se il magistrato ha successivamente lasciato l'ufficio giudiziario o, seppur danneggiato, non ha assunto o man-

tenuto la qualifica processuale di parte civile, ritenuti fatti idonei al venir meno dei presupposti di operatività della norma. Evidente la ratio dell'istituto: tutelare al meglio l'imparzialità del giudizio penale che veda in qualche modo coinvolto un magistrato, bene prezioso e superiore ad ogni altro criterio di distribuzione della competenza.

Di nuovo attuale per lo stupore sollevato dall'annullamento di gravose condanne, simile esigenza non sorge certo oggi. Anche se gli strumenti sono stati affinati, con l'intento di delineare presupposti assai tassativi, a tutela di imparzialità e preconstituzione del giudice.

Per superare ogni profilo di discrezionalità nell'individuazione del giudice competente, si era passati nel codice Rocco dalla rimessione operata dalla cassazione con l'art. 60 al ben più automatico art. 41-bis c.p.p. Basta con l'assegnazione in via giurisdizionale. Largo ad un criterio originario ed automatico di attribuzione della competenza territoriale nei procedimenti riguardanti magistrati. Da celebrar-



si dinanzi al giudice, egualmente competente per materia, situato nel distretto di Corte d'Appello più vicino. Esperienza trasfusa nell'attuale art. 11 c.p.p.. A fini di ulteriore preconstituzione, si rimanda ad una specifica tabella nelle norme di attuazione che individua automaticamente il nuovo distretto competente.

Sordi a cotanto retroterra, i giudici tarantini di primo grado sono ora

sconfessati dalla Corte d'Assise d'Appello. Et tant mieux; senonché, col trattenere a tutti i costi dinanzi a sé un processo per il quale si era incompetenti intere attività dibattimentali risultano travolte. A causa di fallaci, ancorché ardite, riletture codicistiche. Non è la prima volta, né forse sarà, purtroppo, l'ultima. I giudici ben possono sbagliare, anche in tale materia; se è vero, come dicevano i clas-

sici, che si giudica anzitutto sulla propria competenza. Piuttosto, da stigmatizzare è una preoccupante deriva, già da tempo lamentata, in tutti gli strumenti a tutela dell'imparzialità del giudizio, soprattutto in vicende che offendono o anche solo allarmano la collettività e la vicenda Ilva non sembra esservi sfuggita. Una lettura riduttiva e quasi abrogans delle norme in materia, allo scopo di proteggersi da illegittime sottrazioni del fascicolo e asserite difese "dal processo", sbandierando la preconstituzione del giudice.

Si dimentica che le regole in materia di competenza, ivi comprese quelle che ne prevedono lo spostamento, non sono rivolte a tutelare chissà quali prerogative dei magistrati giudicanti ma strumentali ad assicurare imparzialità. Nelle numerose pagine di motivazione sul punto, la Corte d'Assise d'Appello di Taranto spiega a chiare lettere perché ribalta in modo secco l'egoistico verdetto e trasmette gli atti a Potenza: occorre "garantire, nella massima misura possibile, l'apparenza di terzietà ed imparzialità dell'ufficio giudiziario chiamato a giudicare i fatti che coinvolgono un collega che, per particolari rapporti lavorativi intrattenuti con lo stesso, potrebbe sfruttare una "rendita di posizione" all'interno dell'ufficio giudicante".

*Professore ordinario di procedura penale